

MEDIAZIONE NOTARILE

Forme e linguaggi
tra Medioevo ed Età Moderna

A CURA DI

ALESSANDRA BASSANI - MARTA LUIGINA MANGINI - FABRIZIO PAGNONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Pearson

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

di Francesca Pulitanò

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_02

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

Francesca Pulitano
Università degli Studi di Milano
francesca.pulitano@unimi.it

1. *Quale mediazione?*

Prima ancora di dedicare l'attenzione all'emersione storica della figura dei notai, figura che, com'è noto, conosce una propria connotazione soltanto nell'età tarda del diritto romano, si ritiene utile soffermarsi su una questione puramente lessicale. Poiché, infatti, queste brevi note originano dalla necessità di tratteggiare qualche aspetto della mediazione notarile¹, appare imprescindibile fissare in primo luogo la nozione stessa di mediazione, nella consapevolezza che il vocabolo si presta, di per sé, a diversi livelli di lettura.

L'analisi non può che cominciare, allora, mettendosi in luce la connotazione etimologica dello stesso termine 'mediazione': esso evoca in modo neutro lo 'stare in mezzo'², dunque una posizione che non coincide esattamente con nessuno dei due significati che sono talvolta automaticamente collegati al vocabolo, cioè quello di mettere in comunicazione o, da un altro punto di vista, quello di evitare (potenziali) conflitti.

¹ Il presente contributo rappresenta la rielaborazione scritta della relazione tenuta al Convegno *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medio Evo ed età moderna*, svoltosi in data 3-4 dicembre 2020 presso l'Università degli Studi di Milano. Per questa ragione l'informazione bibliografica si limita ad alcuni contributi rilevanti in ordine al tema trattato, senza alcuna pretesa di completezza.

² PIANIGIANI, *Vocabolario*, s.v. *mediatore*.

Uno sguardo al dizionario restituisce la seguente definizione di mediazione: «azione svolta da terzi per il raggiungimento di un incontro e di un accordo tra due parti, in ambito commerciale e diplomatico». Ma non è tutto: la mediazione si può intendere anche come attività che riveste un ruolo centrale nel favorire un *rapporto di conciliazione e compromesso*. L'idea di fondo, in questo caso, è quella, poco sopra richiamata, del «superamento di un contrasto»³. Su un versante particolare si pone, poi, la mediazione linguistica, definita come «processo di comunicazione tra due parti il cui codice non sia condiviso»⁴.

In considerazione di questa ampiezza di significati, una prima, ovvia domanda si affaccia alla mente: il notaio è 'mediatore'? E se lo è, in che senso? Muovendoci nel mondo contemporaneo, con questo interrogativo fotografiamo una realtà in cui il notaio è la figura investita dall'ordinamento della funzione di ricevere atti e di attribuire ad essi una fede pubblica. Una sorta, diremmo, di strumento di comunicazione tra privato e pubblico.

L'esperienza del diritto romano impone, però, di accostarsi al tema con un approccio libero da condizionamenti.

È vero infatti che, volgendo lo sguardo al passato, si scopre che presso alcune popolazioni esistevano soggetti i quali, già in epoca piuttosto remota, svolgevano una funzione – definibile come 'pubblica', o quanto meno pubblicamente rilevante – di mediazione nella redazione di negozi giuridici. Nel diritto romano, tuttavia, una sorta di 'categoria professionale' di notai si delinea soltanto nell'epoca tardo-classica, ma per arrivare a riconoscere l'esistenza di una figura dai connotati analoghi a quella 'moderna' occorre attraversare una serie di passaggi storici. La terminologia che indica quelle funzioni risalenti è variegata e corrisponde anche a diverse modalità di 'assistenza' negoziale (*scriba, notarius, tabellio*)⁵.

Viceversa, in relazione all'età più antica, sembra più corretto ritenere che la mediazione prescindere dall'individuazione di persone fisiche investite di questa prerogativa, nel senso che immediatamente si chiarirà.

2. L'età arcaica: il negozio a effetti istantanei e il formalismo interno

La caratterizzazione dei negozi giuridici nelle diverse epoche della storia del diritto romano, cui poco sopra si accennava, si presenta a propria volta strettamente

³ DEVOTO - OLI, *Vocabolario, ad vocem 'mediazione'*.

⁴ In generale, sul tema della relazione tra linguaggio e diritto, v. le pagine di IRTI, *Riconoscersi*, pp. 106 ss.

⁵ Su questo punto, tuttora fondamentali risultano essere gli studi di Mario Amelotti, autore della prima parte di un volume che copre un'estensione temporale molto più vasta, spingendosi fino al periodo medievale: AMELOTI, *Alle origini del notariato italiano*, pp. 5 ss.

connessa con la peculiarità delle fonti del diritto⁶: gioca un ruolo di primo piano, da un lato, la pluralità di ordinamenti propri di quell'esperienza, in primo luogo l'intreccio tra *ius civile* e *ius honorarium*; su un altro versante, è da richiamare il fondamentale apporto dell'attività della giurisprudenza, nel suo complesso e, forse in modo particolarmente rilevante, rispetto al profilo del *cavere*⁷. Ma non si tratta che di due esempi, scelti tra i molti che si potrebbero addurre per tratteggiare le diverse possibili declinazioni della mediazione.

Concentrandoci sull'età arcaica, bisogna immediatamente chiarire come sia privo di senso discutere di mediatori in senso proprio, dovendosi semmai impostare il ragionamento in termini di 'mediazione' tra formalità orali (o gestuali) ed effetto giuridico, perché in questo periodo, e per lungo tempo, furono in realtà le parole solenni a rappresentare l'unica forma di produzione dell'effetto stesso. La mediazione non coincide allora con l'attività di una categoria professionale deputata ad esercitarla, ma si caratterizza, semmai, come tramite tra l'attività negoziale dei privati e l'ordinamento giuridico: non tanto nella prospettiva della determinazione del contenuto del negozio, quanto, piuttosto, come attestazione di conformità al diritto degli atti ritualmente compiuti.

Sotto questo profilo, rileva un gruppo di istituti risalenti, di matrice consuetudinaria, dei quali siamo informati attraverso la Legge delle Dodici Tavole, che hanno come elemento distintivo quello della pronuncia di specifiche parole solenni; l'uso del formulario, che rappresenta il fulcro dello schema negoziale, svolge la funzione di autocertificazione della parte, compiuta secondo forme prestabilite, sovente davanti a testimoni. A questi ultimi non è richiesto null'altro se non di accertare la corretta esecuzione di un rituale dai passaggi predefiniti, perché fissati dal diritto (il *ius civile*, così come riversato nei formulari del Pontefici⁸). In un mondo in cui nella forma è incorporata la volontà, non vi sono altri spazi.

Così nella *mancipatio*, negozio a effetti immediati traslativo del *dominium ex iure Quiritium*⁹; i soggetti coinvolti sono veri e propri attori di una rappresentazione negoziale, all'interno della quale devono recitare *verba* specifici, sotto la supervisione di cinque cittadini romani puberi. Al centro della scena, il *libripens*, davanti al quale si svolgono le fasi salienti della procedura, che vede uno dei suoi

⁶ V., per tutti, SCHULZ, *Storia*.

⁷ V. sotto, § 4.

⁸ Sul ruolo dei Pontefici, per tutti, SCHULZ, *Storia*, pp. 35 ss. e, con particolare riferimento alla funzione notarile, CANNATA, *Aperçu*, p. 428.

⁹ Sulle relazioni tra forma e funzione della *mancipatio*, VOCI, *Diritto ereditario*, pp. 86 ss.; ALBANESE, *Gli atti*, p. 46 e nota 59; BURDESE, *Diritto privato*, p. 302; KASER, *Das römische Privatrecht*, I, p. 557; COPPOLA BISAZZA, *Brevi riflessioni*, p. 167 nota 14; BLANCH NOUGUÈS, *Nuncupare*, pp. 128 ss.; CORBINO, *Mancipatio*, pp. 379 ss.; RANDAZZO, *Leges*, pp. 85 ss. Per la dottrina più risalente, v. ARANGIO-RUIZ, *Intorno*, p. 186.

momenti cruciali nella pesatura del metallo sulla bilancia. Il *libripens* svolge un ruolo, diremmo, statico e fondamentale al tempo stesso, quale 'mediatore', anche in senso visivo, di tutto il rituale¹⁰.

Un altro esempio significativo è quello del processo *per legis actiones*. In esso il formulario rende evidente l'autoattestazione da parte di ciascun litigante della corrispondenza della volontà al gesto (*ius feci sicut vindictam imposui*); la successiva *litis contestatio*, consistente nella formalizzazione del *testes estote*, l'essere testimoni, rappresenta una dichiarazione di conformità al *ius civile* di quanto messo in atto nel corso del rituale processuale¹¹.

In istituti come quelli ricordati, riconosciamo due livelli di controllo di conformità: un primo vaglio 'intrinseco', dato dalla rispondenza o meno dell'atto posto in essere alle norme di *ius civile*; un ulteriore controllo, 'esterno', dato dalla presenza dei testimoni, il cui ruolo è però soltanto quello di accertare la corrispondenza di cui sopra.

È d'altra parte evidente come formalismi di questo genere, che in quel determinato periodo coincidevano con il diritto stesso, poterono durare soltanto fino a quando l'interscambio giuridico restò limitato a una cerchia ristretta di persone, di provenienza omogenea. Per usare le parole di Amelotti: «vero è che i negozi antichi erano orali, ma ciò è possibile solo in un mondo arcaico di rigido impegno morale e di limitato commercio giuridico»¹².

E infatti, a un dato momento, le esigenze cambiano. Con l'evolversi della società e con l'espansione territoriale si fa strada la prassi del documento. A questo periodo rimontano i nutriti archivi di documenti negoziali racchiusi in tavolette cerate. Esse, che hanno valore soltanto probatorio, sono testimonianza di scambi commerciali che si fanno sempre più frequenti e allo stesso tempo della prassi di ricorrere a una specifica categoria di 'mediatori', gli scribi, i quali sono però incaricati soltanto di redigere materialmente il testo¹³.

Sul versante dei negozi *mortis causa*, anche i testamenti diventano scritti: la *mancipatio*, che ne aveva rappresentato il primo nucleo costitutivo, viene riassorbita

¹⁰ Se ne occupa il notissimo Gai. 1.119: «quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIVM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percussit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco».

¹¹ PUGLIESE, *Le legis actiones*, p. 389; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 69 ss.

¹² AMELOTI, *Alle origini*, p. 6.

¹³ CAMODECA, *L'archivio*, pp. 141 ss. (dello stesso CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses*); TALAMANCA, *Documento*, p. 550; LUZZATTO, *Documento*, p. 84.

nel contenuto e diventa clausola di stile¹⁴. Sempre nell'ambito testamentario, come si vedrà a breve, i sigilli dei testimoni vengono a rappresentare il veicolo per la nascita di una diversa e ulteriore forma di 'mediazione', quella del pretore.

3. *Il ruolo del pretore*

Nella evidente impossibilità di occuparsi a tutto tondo dell'attività del pretore romano, la presente trattazione si vuole concentrare, anche in questo ambito, sull'angolo visuale della mediazione. Nelle *legis actiones* (in particolare, nella forma della *legis actio sacramento in rem*) il magistrato svolge un ruolo fondamentale nella cristallizzazione istituzionale della controversia, quando ingiunge alle parti di lasciar andare la cosa litigiosa, attribuendola poi a una delle due in via provvisoria, in attesa della decisione¹⁵.

Nell'esercizio della *iurisdictio* legata al processo formulare, il pretore è mediatore, in prima battuta, quando esercita la funzione di verificare che la situazione litigiosa portata dinanzi a lui dalle parti sia riconducibile ad uno degli schemi processuali contenuti nell'editto¹⁶. Di qui la concessione dell'azione, la *denegatio* della medesima, o, in certi casi, l'individuazione di un'azione *in factum*, o decretale, modellata sul caso specifico¹⁷. Sempre in questo ambito, su un piano logicamente e cronologicamente successivo si pone la mediazione svolta dallo stesso pretore nella redazione della formula processuale e nella fissazione definitiva del

¹⁴ Si veda, ad esempio, il testamento di Antonio Silvano («FIRA», III, p. 47; SCHERILLO - GNOLI, *Il testamento*, pp. 55 ss.), ma ve ne sono anche diversi altri: v. i documenti riportati da AMELOTI, *Le forme*, I, pp. 251 ss. In generale SCHULZ, *Storia*, p. 235; TERRANOVA, *Ricerche*, pp. 131 ss. Lo stesso AMELOTI, *Le forme*, I, p. 64, descrive limpidamente il passaggio accennato nel testo: «il *testamentum per aes et libram* si realizzava almeno in origine, attraverso il rito librare. Quando poi venne acquistando, rispetto a questo, una sua autonomia strutturale, il rito stesso restò senza scopo e si ridusse ad una clausola di stile, sempre meno compresa ed infine trascurata. Il formalismo postclassico è invece 'esterno', nel senso che si aggiunge al compimento del negozio, per la sua genericità può adattarsi agli atti più estranei fra loro e corrisponde a funzioni di pubblicità e di certezza».

¹⁵ Gai. 4.16: «[...] praetor dicebat: MITTITE AMBO HOMINEM, illi mittebant [...]. postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat, eumque iubebat praedes aduersario dare litis et vindiciarum, id est rei et fructuum». Si veda, *ex multis*, NICOSIA, *Il processo*, pp. 146 ss. Se l'ordine pretorio fosse l'emblema di una posizione predominante del magistrato all'interno della procedura, o se, in realtà, il ruolo centrale fosse quello delle parti che si sfidavano reciprocamente al *sacramentum*, è questione dibattuta in seno alla dottrina meno recente. Sia sufficiente, in questa sede, osservare come nessuna delle due ricostruzioni sia incompatibile con l'attribuzione al pretore di una funzione, appunto, di mediazione tra le opposte pretese, rilevante sia sul piano processuale, sia, in via indiretta, sulla successiva decisione nel merito da parte del giudice.

¹⁶ Per tutti, LENEL, *Das Edictum*.

¹⁷ PUGLIESE, *Actio*, pp. 138 ss.

tenore della medesima. Se si ammette, infatti, che la *litis contestatio* abbia nella sostanza una connotazione negoziale, risulta pertinente il richiamo ad essa come esempio di 'atto delle parti', compiuto con l'assistenza di un soggetto terzo, il pretore appunto, che si fa garante dell'espressione della volontà così come racchiusa nella formula¹⁸.

Passando ad un'altra forma di espressione della mediazione pretoria, vale la pena di menzionare il potere del pretore di *dicere vindicias*, cioè di attribuire il possesso provvisorio della cosa litigiosa a uno dei contendenti, nell'ambito del processo di rivendica; da qui, secondo la dottrina dominante, avrebbe tratto origine la *bonorum possessio secundum tabulas*, come espressione dell'assegnazione del possesso dei beni ereditari all'erede istituito in un testamento mancante di qualche requisito formale, ma sigillato da sette testimoni¹⁹. In questo meccanismo rivestiva un ruolo di primo piano la valutazione pretoria, fatta *ex post*, relativa alla conformità del documento ai requisiti di contenuto fissati dall'ordinamento, in presenza di requisiti di forma più sfumati rispetto a quelli civilistici. In altri termini, se il testamento rispettava, nella sostanza, le regole di *ius civile*, la presenza dei sigilli dei testimoni ne 'salvava' la forma²⁰: in tal modo si dava evidenza, da un lato, all'esistenza di una gerarchia di forme, dall'altro all'emergente esigenza che sulla forma del negozio prevalesse il contenuto.

Guardando anche a questa funzione pretoria sotto il profilo della mediazione, si può affermare che il pretore sostituisse ai requisiti rigidi di *ius civile* la propria 'certificazione' di conformità al diritto, ponendosi come garante di una volontà che, in assonanza con quello che accadeva in altri ambiti del diritto, cominciava a rilevare al di sotto dell'involucro formale²¹.

Fino a qui si è parlato di attività pretorie strettamente connesse alla funzione giurisdizionale. Guardandosi, per un momento, all'ambito dei negozi *inter vivos*, si dovrebbe vedere nel pretore il mediatore necessario della prestazione e del corretto contenuto di quelle promesse contrattuali che prendono il nome di 'stipulazioni pretorie'. Con esse un soggetto era obbligato ad assumere con *verborum obligatio* un'obbligazione con prestazione infungibile. Se l'obbligato non avesse obbedito all'ordine del pretore sarebbe incorso in sanzioni indirette (es. la man-

¹⁸ TALAMANCA, *Istituzioni*, pp. 328 ss.; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 285 ss.; a titolo esemplificativo, si rinvia a PUGLIESE, *La litis contestatio*, pp. 37 ss. e BELLOCCI, *La genesis*.

¹⁹ Per una rassegna delle opinioni sull'origine della *bonorum possessio* dalle *vindiciae*, PULITANO, *Cic. In verrem 2.1.45.115*, pp. 571 ss.

²⁰ MANFREDINI, *La volontà*, p. 28; VOCI, *Diritto ereditario*, pp. 130 ss.

²¹ Gli esempi potrebbero essere molteplici: sul piano processuale, lo strumento dell'eccezione permette al giudice di valutare circostanze che non appaiono dalla forma negoziale, come il dolo o il patto; sullo stesso terreno, si può citare l'emersione dei contratti consensuali, con conseguente sempre maggior valorizzazione della *conventio*.

cata prestazione della *cautio damni infecti* portava alla *missio in possessionem*)²². In questo caso il fondamento giustificativo dell'intervento pretorio risiedeva, com'è noto, nell'*imperium* del magistrato, la cui ampiezza permetteva l'individuazione di rimedi volti ad ottenere risultati, ancora una volta, attraverso la 'minaccia' della reazione processuale²³.

4. La mediazione giurisprudenziale

Cambiando prospettiva, sempre con l'intento di compiere una ricognizione 'dall'alto', è imprescindibile volgere lo sguardo anche al ruolo dei giuristi.

Si può pensare che rilevi, in particolare, il versante dell'attività giurisprudenziale rappresentato dal *cavere*²⁴, nella sua duplice valenza di consiglio sulla forma negoziale più appropriata nel singolo caso e assistenza relativa alla conclusione di negozi giuridici conformi al diritto²⁵. Nel mondo classico il *cavere* si esplica anche in ordine alla predisposizione di contenuti negoziali volti a risolvere questioni giuridiche particolari: ne sono esempi, tra gli altri, la *cautio Muciana* e la *stipulatio Aquiliana*, istituti emblematicamente denominati allo stesso modo di chi per primo li aveva ideati²⁶.

Ma non è tutto: a ben vedere, anche le altre due attività proprie della giurisprudenza, l'*agere* e il *respondere*, rappresentano a propria volta altrettanti aspetti della mediazione, poiché da esse il privato trae consiglio, rispettivamente, sull'azione da intentare e sulla migliore soluzione alla propria questione concreta (soluzione che, molto spesso, viene espressa in termini di opportunità di agire in giudizio). In ambedue queste ipotesi, potremmo, forse un po' semplicistica-

²² TALAMANCA, *Istituzioni*, pp. 349 ss.

²³ KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 185 ss. Per una recente ricognizione dei rapporti tra *iurisdictio* e *imperium* v. ROMEO, *Dal procedimento*, p. 8 e nota 6, con bibliografia.

²⁴ Per l'attività dei giuristi v. Cic. *De oratore*, 1.48.212: «sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset, et ex eo genere Sex. Aelium, M. Manilium, P. Mucium nominarem».

²⁵ In età risalente, talvolta, essa consisteva anche nell'individuazione di combinazioni tra gli stessi volta a perseguire scopi diversi da quelli originari di ciascun negozio. Così, tipicamente, per l'*adoptio* e per l'*emancipatio* si procedeva ad una sequenza di negozi aventi come scopo, prima di tutto, l'estinzione della *patria potestas*, per poi passare al consolidamento della situazione che si voleva produrre (liberazione definitiva dell'*alieni iuris* dalla soggezione al *pater* o passaggio del figlio da una famiglia all'altra).

²⁶ GUARINO, *L'esegesi*, pp. 121 ss.; v. anche CANNATA, *Aperçu*, p. 430.

mente, definire il ruolo del giurista come un tramite tra l'editto del pretore e la realtà concreta dei singoli²⁷.

Dare seguito a considerazioni come quelle appena esposte rischia però di aprire un versante di analisi molto ampio, con conseguente pericolo di indulgere ad eccessive generalizzazioni. Ai fini che qui interessano, alla ricerca, cioè, degli echi di un ruolo più specificamente 'notarile' del giurista, occorre necessariamente restringere il campo di indagine. La scelta esegetica non può allora che ricadere su una fonte emblematica, alquanto peculiare, che pone l'interprete dinanzi ad una fotografia inedita della relazione tra privati e esperti di diritto.

Siamo sul versante del testamento, un terreno d'elezione per le questioni qui affrontate. Il passo da considerare è un famoso responso di Scevola, contenuto oggi in *Scev. 3 resp. D. 31.88.17*²⁸. Esso restituisce la vicenda di un privato che aveva redatto da sé il proprio testamento:

«Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas: deinde heredes instituit. Quaesitum est intestati eius bonorum possessione petita, an portiones adscriptae ex causa fideicommissi peti possunt. Respondi secundum ea quae proponerentur posse».

Il testatore, Lucio Tizio, dichiara, tradendo una certa soddisfazione, di avere scritto il proprio testamento senza l'aiuto di un esperto di diritto, ma solamente seguendo le ragioni del proprio animo e dunque privilegiando questo aspetto rispetto a quella che egli definisce un'eccessiva e meschina diligenza. Si cautela poi precisando che se si scoprirà che qualcosa sia stato fatto in modo non conforme alla legge o senza la dovuta perizia, occorrerà interpretare quanto avvenuto nel senso che l'espressione della volontà di un uomo sano sia un diritto legittimo. A questo punto egli procede all'istituzione degli eredi. La questione

²⁷ L'affermazione contenuta nel testo pecca sicuramente di incompletezza. La mediazione così intesa è, per la verità, solamente una delle sfaccettature dell'attività dei giuristi, che si manifesta in modo compiuto anche attraverso l'esplicazione di quella forza creativa che rende unica l'esperienza romana. Non solo: le stesse opere giurisprudenziali, in tutte le loro forme, dai commentari alle raccolte di responsi, alle stesse ricognizioni istituzionali, svolgono una funzione di mediazione tra il diritto e, potremmo dire, gli utenti finali. Ma il tema è complesso e non può essere ridotto a poche battute. Per una disamina del modo in cui il giurista romano, nel responso scritto, depura il caso dagli elementi non rilevanti, si rimanda, per tutti, agli studi di VACCA, *La giurisprudenza*, p. 115; *Id.*, *Metodo*, pp. 165 ss.; più in generale, per limitarsi a pochi classici, se ne occupano L. WENGER, *Die Quellen*; ORESTANO, *Introduzione*, pp. 56 ss.; SCHULZ, *Storia*, pp. 233 ss.

²⁸ Il passo era originariamente collocato nel libro terzo dei responsi di Scevola, titolo *De legatis et fideicommissis*. LENEL, *Palingenesia*, 2, col. 297.

giuridica non è di semplice ricostruzione: viene detto che si era proceduto alla richiesta di *bonorum possessio* dei beni ereditari come se fossero *ab intestato* e si domanda se si possano richiedere le porzioni aggiunte per causa di fedecompresso.

Scevola fornisce una risposta positiva.

Sulla scorta degli studi di Spina, conviene soffermarsi qualche istante sulla precisazione *sine ullo perito*.

Dalla presenza di essa si ricava, senza dubbio, l'esistenza di una prassi – non certo un obbligo – di assistenza dei giuristi alla redazione dei testamenti. Assistenza che, nel caso di specie, non era stata ritenuta necessaria. Spina pone in relazione il testo con un'iscrizione contenente un'espressione analoga, *sine iuris consult...*, da cui si inferirebbe che esistesse, appunto, una categoria di redattori di testamenti non particolarmente esperti di diritto²⁹.

Rinviando alle pagine dell'autrice sopra citata per ulteriori dettagli interpretativi, sia sufficiente ricordare come D. 31.88.17 si presti, in realtà, a letture opposte: quando il testatore dichiara di aver fatto tutto da solo, potrebbe voler significare che aveva operato in ogni caso su consiglio di un esperto di diritto³⁰, al quale si dovrebbe l'idea di apporre anche una clausola codicillare 'di salvaguardia': essa avrebbe permesso, in caso di errore, di far valere il testamento come codicillo. Secondo un'altra lettura, l'espressione *sine ullo perito* indicherebbe, viceversa, una diffidenza nei confronti della classe di esperti. In accordo con questa seconda interpretazione, si potrebbe pensare che i *verba* qui attribuiti al testatore provengano non già dal testatore stesso, ma da un soggetto, profano del diritto, che era stato solamente redattore materiale del documento.

²⁹ SPINA, *Ricerche*, p. 524. Si tratta di CIL. X. 4919, ove si ricorda l'attività di un tale *Pomponius*, il quale aveva scritto testamenti per venticinque anni senza l'intervento di giureconsulti. Secondo un'altra interpretazione, potrebbe trattarsi della precisazione che i testamenti redatti da Pomponio non avevano mai dato adito a controversie. La prassi di farsi assistere da consiglieri non giuristi doveva essere piuttosto diffusa, in un arco temporale ampio, come mostrano alcune fonti, anche non giuridiche (a titolo esemplificativo, *Hor. Sat.* 2.3 r. 87; *Svet., Nero*, 32 r. 9; *Amm. Marc.* 28.4.26). Ancora nel 480 d.C., peraltro, una costituzione di Zenone fa riferimento a questa attività di mera redazione (C. 6.23.22 Imp. Zeno A. Sebastiano P.P.: «*dictantibus testamenta vel aliam quamlibet ultimam voluntatem legatum vel fideicommissum vel quodcumque aliud quolibet legitimo titulo testatorem posse relinquere minime dubitandum est. Testibus etiam ad efficiendam voluntatem adhibitis pro suo libitu quod voluerit testator relinquere non prohibetur*»). V. LUZZATTO, *Tabelliones*, pp. 1014 ss.; DE BUJÁN, *Documentación*, pp. 389 ss.; SCHULZ, *Storia*, pp. 198 ss.; ANKUM, *Le tabellions romaines*; SCACCHETTI, *Notaio*, pp. 241 ss.

³⁰ Anche Svetonio, nel passo citato alla nota precedente, lascia intendere che all'epoca di Nerone esistesse la prassi di far dettare i testamenti ai giuristi, forse assistiti dai *tabelliones*, che li scrivevano materialmente; il testamento di Dasumio – uno dei documenti che ci sono pervenuti in buono stato di conservazione – appare scritto da un giurista, Campano.

Quanto al contenuto, esso, come sopra accennato, non è di agevole comprensione. È verosimile che si tratti di un caso nel quale alcuni coeredi si sentivano sperequati rispetto ad altri relativamente alla porzione ereditata, ma alcuni passaggi della vicenda concreta risultano alquanto sfuggenti³¹. In questo contesto, l'esegesi del frammento ai fini di comprendere appieno lo snodarsi delle regole ereditarie non è tuttavia l'obiettivo primario. Il passo è invece utile per testimoniare un'oscillazione irrisolta, in epoca classica, tra la concezione del giureconsulto come persona che detta il testamento e la prassi della redazione senza giureconsulto, con il solo aiuto di estensori privi di cultura giuridica. Ricorda Amelotti che molti documenti non richiedevano una particolare preparazione, ragion per cui spesso l'assistenza era limitata all'attività di scribi dotati di una certa infarinatura giuridica: ciò avveniva a vantaggio di persone scarsamente letterate, oppure da parte di schiavi presso le famiglie ricche³².

5. Notarius

La situazione poco sopra descritta si rifletteva nell'uso variegato della terminologia impiegata per indicare coloro che prestavano la propria opera di mediazione/assistenza. Questi soggetti venivano, appunto, variamente denominati: afferma testualmente ancora Amelotti che «troviamo dunque al lavoro maestri di lettere, copisti e [...] *notarii*»³³. Prendendo le mosse da questo spunto, vale la pena allora di soffermarsi su alcuni aspetti terminologici.

Notarius è il termine da cui deriva 'notaio'. Esso deriva originariamente da *nota* e risulta usato per indicare persone in grado di tracciare segni, spesso legati all'abbreviazione: la prassi, insomma, della tachigrafia, usata tipicamente per i discorsi degli oratori, ma documentata anche in alcuni testi della giurisprudenza classica³⁴.

³¹ Seguendo SPINA, *Ricerche*, pp. 530 ss., si potrebbe ritenere che, a fronte di un testamento invalido, la *bonorum possessio* fosse stata chiesta dai soggetti che erano stati istituiti eredi nel testamento. Così si erano espressi i Glossatori. Ma è possibile pensare che la controversia opponesse gli *heredes scripti* agli eredi legittimi. Inoltre, l'uso dell'espressione *portiones adscriptae* non appare casuale, poiché il verbo *adscribere* indica tecnicamente le disposizioni codicillari. Ciò potrebbe indurre a ritenere che le *portiones* contestate fossero, appunto, attribuite a mezzo di codicilli.

³² AMELOTI, *Alle origini*, p. 8.

³³ *Ibidem*, p. 6.

³⁴ AMELOTI, *Notaio*, p. 554.

A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti:

Paul. 41 *ad ed.* D. 37.1.6.2: «Notis scriptae tabulae non continentur edicto, quia notas litteras non esse Pedius libro vicesimo quinto ad edictum scribit».

Paul. 1 *resp.* D. 29.1.40 *pr.*: «Lucius Titius miles notario suo testamentum scribendum notis dictavit et antequam litteris praescriberetur, vita defunctus est: quaero, an haec dictatio valere possit. Respondi militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse, ita tamen, ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur».

Nel primo passaggio Paolo cita Sesto Pedio a proposito dell'applicazione della *bonorum possessio secundum tabulas* per salvaguardare il contenuto di un testamento redatto con *notae*. Il giurista del primo secolo d.C. afferma che le tavole testamentarie così confezionate non sono comprese nell'editto, in quanto le *notae* non sono ritenute assimilabili alle *litterae*³⁵. Giachi commenta il testo ricordandone innanzi tutto l'attinenza al tema generale della *bonorum possession secundum tabulas*, in accordo con la collocazione di esso nel libro 37 del Digesto. L'autrice ritiene che il passo sia testimonianza di una discussione tra giuristi che, già all'epoca di Pedio, coinvolgeva il valore giuridico delle abbreviazioni: «non è inverosimile che la questione del valore giuridico delle abbreviazioni scaturisse da considerazioni di natura diversa, situabili su un piano di teoria del linguaggio applicata alla scrittura»³⁶.

Il secondo testo, ancora di Paolo, descrive il dubbio di un militare che, avendo dettato a un *notarius* il proprio testamento in forma abbreviata, muore prima che sia stata confezionata la versione estesa del medesimo³⁷. Ci si domanda se la *dictatio* possa comunque valere come testamento. La risposta del giurista non è né decisamente positiva, né apertamente negativa, ma sembra introdurre la variabile della prova: è vero che i militari possono fare testamento in qualsiasi modo vo-

³⁵ AMELOTI, *Alle origini*, p. 9 note 11 e 12.

³⁶ GIACHI, *Studi* p. 41. A questo tipo di riflessione si sarebbe unito un interesse di natura grammaticale, come testimonierebbe l'esistenza della raccolta di Valerio Probo *Notae iuris*, nella quale è contenuta l'abbreviazione del nome di un unico giurista, cioè, appunto, Sesto Pedio, al cui commento editto il grammatico si sarebbe appoggiato.

³⁷ Sul testamento militare ARANGIO-RUIZ, *L'origine*, pp. 157 ss.; HERNANDEZ-GIL, *El testamento militar*; SCARANO USSANI, *Il testamentum*, pp. 187 ss.; MEYER-HERMANN, *Testamentum*; DE FALCO, *I giuristi*, pp. 419 ss. V. anche GUARINO, *La forma*, p. 315 e nota 8, per una confutazione della risalenza a Gordiano della possibilità di fare testamento oralmente. L'enunciazione orale, al contrario, sarebbe stata alla base del testamento librato fin dalle origini. Il problema è diverso da quello qui affrontato, ma presenta certamente delle connessioni generali con esso. AMELOTI, *Le forme*, I, pp. 35 ss. dedica un intero capitolo al testamento militare, senza tuttavia menzionare il nostro testo.

gliano (e quindi, per rimanere nella nostra fattispecie, anche solamente con le *notae* di abbreviazione), tuttavia (*tamen*) occorre sempre poter fornire prove legittime di quanto avvenuto³⁸.

Solo in quest'ultimo frammento si specifica che la redazione del documento è avvenuta ad opera di un *notarius*, elemento su cui si intende spendere ancora qualche parola. La presenza del *notarius*, infatti, non è considerata sufficiente dal giurista per attestare la conformità del testamento al diritto, perché si richiede, per dare corso alle disposizioni, una ulteriore prova 'esterna'. Non basta ad escludere questo requisito il fatto che si tratti di un testamento militare, come tale assoggettato a una disciplina assai meno rigida di quella ordinaria. Il *notarius*, insomma, appare qui come un mero estensore materiale, la cui opera di abbreviazione non sostituisce la necessità di aggiungere ulteriori elementi di conferma del documento.

Altri soggetti che rivestono un ruolo nella composizione materiale dei documenti sono quelli che le fonti indicano come *scribi*: si tratta essenzialmente di pratici, per i quali appare sovradimensionato l'appellativo, talvolta ad essi collegato, di *iuris studiosi* o *iuris periti*³⁹. A costoro viene assegnato il compito, ad esempio, di redigere i testamenti: Amelotti ne ricorda il ruolo fondamentale rispetto alla trasformazione del rito librare in clausola mancipatoria solamente scritta⁴⁰.

Altro termine, più specificamente riferito alla materia testamentaria è quello, appunto, di *testamentarius*: esso nelle fonti designa spesso i fabbricatori di testamenti falsi, ma poi si evolve anche in senso positivo. Nel Digesto si rinvengono numerosi passi che mostrano l'uso di questo vocabolo per indicare più in generale i 'redattori di testamenti'⁴¹.

³⁸ PROVERA, *Prova*, p. 392. In questo caso si pensa, forse, a prove testimoniali. Occorre tenere presente quanto affermato, ancora una volta, da AMELOTI, *Le forme*, I, p. 65, e cioè che in età postclassica per alcuni negozi sono richiesti i testimoni, per altri la scrittura, per altri ancora entrambe le cose. In ogni caso tali formalità appaiono «così anonime da non caratterizzare alcun negozio [...]». V. anche G.G. ARCHI, *La prova*, pp. 1 ss.

³⁹ CANNATA, *Qualche considerazione*, p. 433 s. ricorda come alcune fonti, soprattutto epigrafiche, mostrino di attribuire la qualifica di *iurisperiti* non necessariamente a giuristi di professione, ma anche a «operatori giuridici non giuristi, come avvocati e certi funzionari pubblici».

⁴⁰ AMELOTI, *Alle origini*, 12: «è dovere di un notaio rispettare la forma, ma non essere schiavo di vuoti riti». Id., *Il testamento*, pp. 165 ss., 217 ss. per una ricognizione sull'evoluzione dei secoli III e IV d.C.

⁴¹ AMELOTI, *Alle origini*, pp. 10, 73 nota 22. Alcuni dei passi rilevanti sono i seguenti: Ulp. 5 ad Sab. D. 28.5.9.3: «sed si maiorem adscriperit testamentarius vel (quod difficilium est probatione) ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse: quam sententiam et Celsus probat. [...] 6. Idem tractat et si testamentarius contra voluntatem testatoris condicionem detraxit vel mutavit, heredem non futurum, sed pro non instituto habendum». Ulp. 48 ad ed. D. 29.6.1 pr.: «qui dum captat hereditatem legitimam vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire volente eo facere testamentum vel mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatisque

Proprio intorno ai testamenti, negozi che per la loro importanza sono molto curati dai *patresfamilias*, si deve ritenere che nel tempo, pur nella varietà di denominazioni documentate, si sia creata una classe ‘specializzata’. Essa si avvaleva largamente di formulari, dei quali siamo edotti attraverso specifici ritrovamenti.

Occorre tuttavia precisare come la figura del notaio/intermediario, che non a caso si viene delineando in modo più definito nei secoli II-III d.C., non sia originariamente romana, ma si possa definire ‘importata’. Erano infatti soprattutto i popoli dell’oriente a fare ampio uso della documentazione scritta; fu a partire dalla *Constitutio Antoniniana* che i notai esistenti presso tali popoli cominciarono ad attrarre la propria attività nell’alveo del diritto romano⁴². Amelotti afferma espressamente che, da questo momento in poi, i notai si trovano a svolgere «una difficile attività d’intermediari». Per rimanere nel rispetto delle norme romane, comincia a farsi strada la prassi della clausola stipulatoria, scritta in greco. Attraverso l’inserimento, in greco, della formula ‘interrogato promisi’, il contenuto negoziale veniva trasfuso, almeno formalmente, in una veste espressiva che richiamava quella della *stipulatio* romana, in tal modo acquistando rilevanza per il diritto romano.

Per i testamenti, che richiedono un grado maggiore di formalismo, si cercano espedienti analoghi, anche se non sempre si riesce a raggiungere lo scopo. In generale, le maggiori difficoltà riguardano il valore da attribuirsi al documento: talvolta, infatti, le parti si rivolgono all’imperatore dichiarandosi certe dell’efficacia del documento rilasciato o ricevuto, sentendosi però opporre la necessità che la realtà dei fatti si provi anche per altra via (ad esempio, con la prova testimoniale⁴³).

In un simile contesto, l’attività di ‘mediazione’ in senso lato notarile opera su un doppio piano: quello della corretta confezione del documento secondo le norme locali, cui si aggiunge l’ormai necessaria mediazione tra l’ordinamento ‘estraneo’ e quello romano.

ei actionibus fisco locum fore». Ulp. 3 fid. D. 36.1.3.5: «sed et si prohibuerit testamentarium introducere vel testes convenire vel mortem testatoris non defendit vel ex alia causa hereditas fisco vindicata est, aequae quartae quidem commodum ad fisco pertinebit, dodrans vero fideicommissario restitueretur». Call. 1 quaest. D. 48.10.15.6: «si quis duobus heredibus institutus adiecerit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset, ei qui superesset et liberos haberet hereditas redderetur vel, si uterque sine liberis decessisset, hereditas (deinde alia manu) scriptori testamenti restitueretur: placet testamentario poenam legis Corneliae remitti. Sed benignius est, ut etiam ea, quae supra scripta sunt, simili modo consequatur». Paul. lib. sing. ad sc. Lib. D. 48.10.22.10: «si testamentarius servo suo fideicommissam libertatem dederit, videamus, ne extra poenam sit, quoniam nullum ipsius commodum est: nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio redimatur ab eo et manumittatur». Come si vede, talvolta il testamentarius assumeva iniziative individuali, che alteravano il reale contenuto della volontà del testatore, il che poneva il problema delle eventuali sanzioni.

⁴² AMELOTI, *Alle origini*, p. 14; TALAMANCA, *Documentazione*, pp. 556 ss.; SIMON, *Studien*.

⁴³ Su di essa VINCENTI, *Duo genera*, pp. 107 ss.

Ed è proprio in questo torno di tempo, tra il II e il III sec. d.C., dopo un periodo di «caotica attività di scrivani più o meno competenti o incompetenti», che compare la categoria dei *tabelliones*.

Ulpiano usa per la prima volta il termine *tabelliones* in un passo tratto dal *De officio proconsulis*⁴⁴.

Ulp. 10 *de off. proc* D. 48.19.9.4-7: «moris est advocacionibus quoque praesides interdicere. Et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus vel annis metiuntur vel etiam tempore quo provinciam regunt. 1. Nec non ita quoque interdicti potest alicui, ne certis personis adsit. 2. Potest et ita interdicti cui, ne apud tribunal praesidis postulet, et tamen apud legatum vel procuratorem non prohibetur agere. 3. Si tamen apud legatum prohibitus fuerit postulare, credo per consequentias ne quidem apud praesidem relictam illi postulandi facultatem. 4. Nonnumquam non advocacionibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocacionibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdicti vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis. 5. Solet et ita interdicti, ne instrumenta omnino forment neve libellos concipiant vel testationes consignent. 6. Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio [archivo] forte vel grammatophylacio. 7. Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent».

In questo frammento troviamo l'esplicita elencazione delle attività che il *tabellio* è chiamato a svolgere: sebbene in negativo, come contenuto di una possibile interdizione, esse vengono identificate con la formazione di documenti, la redazione di libelli, l'autenticazione di testimonianze⁴⁵. E ancora, più sotto, con specifico riferimento ai testamenti, si parla di metterne in ordine le clausole, scriverli, firmarli. A questa figura di *tabellio* è attribuita, in età classica, un'effettiva dignità professionale, oltre che una competenza tecnica che finisce per caratterizzare l'intera categoria. Nel divenire del tempo, i *tabelliones* chiedono anche il riconosci-

⁴⁴ Sul testo si consultino, tra gli altri, GABBA - MOMIGLIANO - SCHIAVONE, *Storia*, p. 231; CARRATERRA, *Concezioni epistemiche*, p. 65; ARCHI, *Problemi*, p. 1560; WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur*, p. 146. HONORÉ, *Ulpian*, p. 51 nota 144; CANNATA, *Qualche considerazione*, pp. 401 ss.; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, II, p. 127 cita il passo nel contesto della ricostruzione del contenuto del *De officio proconsulis* ulpiano, con particolare riferimento alle indicazioni derivanti dai lessici del cosiddetto (pseudo)-Filosseno e del Cirillo (siamo tra il V e il VI secolo d.C.). Una delle fonti del Filosseno sarebbe, secondo Rudorff, proprio il *De officio proconsulis* ulpiano, ma si tratta di un'ipotesi non priva di criticità. Il nostro testo, chiarisce Marotta (p. 127 e nota 346), sarebbe da collegarsi alla voce *a ramulariis*, che potrebbe attagliarsi ai soggetti operanti a vario titolo nel foro; v., da ultimo, MAROTTA, *Tra Tiro e Roma*, pp. 9 ss.

⁴⁵ Sull'espressione *iuris studiosi* impiegata per i redattori di atti privati CANNATA, *Qualche considerazione*, p. 435. Vi accenna anche AMELOTI, *Le origini*, p. 15.

mento della propria posizione economica e svolgono la propria attività presso vere e proprie *stationes*⁴⁶.

Insieme a *tabellio* continua a trovarsi anche il termine *notarius*. Entrambi, nel periodo del dominato, vengono attratti nell'organizzazione burocratica e il loro ruolo si cristallizza, divenendo sempre più connesso con le esigenze di pubblicità degli atti.

6. *L'instrumentum e gli albori della funzione pubblica del notaio*

Coerentemente con quanto sopra accennato, nell'età del dominato la mediazione del *tabellio* è prevalentemente trattata dalle fonti sotto il profilo dell'attribuzione al documento del carattere di autenticità e di un valore 'quasi' pubblico: siamo nell'epoca dell'*instrumentum publice confectum*. La fonte emblematica è rappresentata da una nota costituzione di Leone, conservata in C. 8.17(18).11⁴⁷.

C. 8.17.11 «Imperator Leo: Scripturas, quae saepe adsolent a quibusdam secreta fieri, intervenientibus amicis nec ne, transigendi vel paciscendi seu fenerandi vel societatis coeundae gratia seu de aliis quibuscumque causis vel contractibus conficiuntur, quae idiochira graece appellantur, sive tota series eorum manu contrahentium vel notarii aut alterius cuiuslibet scripta fuerit, ipsorum tamen habeant subscriptiones, sive testibus adhibitis sive non, licet condicionales sint, quos vulgo tabularios appellant, sive non, quasi publice scriptas, si personalis actio exerceatur, suum robur habere decernimus. 1. Sin autem ius pignoris vel hypothecae ex huiusmodi instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum qui instrumentis publice confectis nititur

⁴⁶ CANNATA, *Aperçu*, p. 432: i *tabelliones* rappresentano il prototipo dei notai. Essi, di fatto, vanno per così dire a 'riempire il vuoto' lasciato dall'inaridimento della scienza giuridica.

⁴⁷ ARCARIA, *Per la storia*, pp. 183 ss. analizza alcune fonti nelle quali si discorre di testamenti resi pubblici, probabilmente attraverso il procedimento di *insinuatio*. Quest'ultima viene definita dall'autore come qualcosa di molto vicino a una registrazione o una trascrizione, successiva alla redazione del documento tabellionico o privato in senso proprio. In tal modo la *fides* del documento viene salvaguardata anche in caso di distruzione materiale del medesimo, come attestato in C. 6.23.32, una costituzione di Alessandro Severo che risponde al quesito di un privato: costui aveva ricevuto dal padre le tavole testamentarie perché fossero esibite in patria, con l'autorizzazione ad esibirle in provincia e a porre in essere le formalità di *insinuatio* secondo gli usi locali, avvalendosi per una nuova sigillazione di persone individuate sul posto, in assenza dei testimoni che avevano originariamente sigillato le tavole stesse. Da questa e altre fonti si desume lo snodarsi di «quel processo di crescente pubblicizzazione dei testamenti, certamente finalizzato ad una loro migliore conservazione, che [...] supportato ed incoraggiato dalle costituzioni imperiali, si era snodato lungo tutto il III secolo d.C.» (192); accenni all'*instrumentum publice confectum* in TALAMANCA, *Documento*, p. 553 (nt. 50 per la funzione della *completio* e per le differenze tra documento tabellionico occidentale e orientale); SCHIAVO, *Il falso*, pp. 8 ss. (sul nostro testo, p. 10 nota 29). MAS, *El documento* p. 246; BERNAD SEGARRA, *La pluralidad* pp. 78 s.; SCARCELLA, *La legislazione*, p. 212; DE BUJÁN, *Testigos*, pp. 24 ss.; ID., *Documentación*.

praeponi, etiamsi posterior dies his contineatur, nisi forte probatae atque integrae opinionis trium vel amplius virorum subscriptiones isdem idiochiris contineantur: tunc enim quasi publice confecta accipiuntur. * LEO A. ERYTHRIO PP. * <A 472 D. K. IUL. CONSTANTINOPOLI MARCIANO CONS.>»

Da qui in poi si rafforza la funzione probatoria del documento e la produzione normativa imperiale si volge copiosamente all'individuazione di regole volte a *imponere fidem* ad esso. Il documento tabellionico, come detto, si pone a mezza via tra quello pubblico e quello privato⁴⁸. Esempi di questa evoluzione sono la *comparatio litterarum*, cioè il confronto con altri scritti provenienti dalla medesima persona, e l'adduzione dei testimoni, che devono essere almeno tre⁴⁹. Nello stesso senso vanno l'*insinuatio* e le dichiarazioni negoziali davanti all'autorità.

Guardando a questa evoluzione nella prospettiva della mediazione, si può sottolineare l'emersione di un nuovo assetto della trasposizione scritta della volontà del privato: essa resta quasi sullo sfondo, assorbita dalle prevalenti istanze di pubblicizzazione dei documenti. Ciò non significa, però, che il profilo della volontà non esista del tutto. Si ricordano infatti, nell'epoca tra Leone e Anastasio, interventi imperiali volti a coinvolgere la responsabilità del *tabellio* per negozi illeciti da lui documentati⁵⁰. A costui vengono vietati la redazione scritta di traffici di eunuchi, le alienazioni di beni ecclesiastici, le cessioni di beni per ottenere protezione. In tal modo viene richiesta di fatto al *tabellio* una forma di vero e proprio controllo sugli atti privati.

Ma poiché certamente prevalgono, nelle testimonianze a nostra disposizione, le informazioni connesse alla 'burocratizzazione' dei *tabelliones*, data dalla loro organizzazione in una *schola* e dall'attrazione della categoria nella struttura dei *curiales*, possiamo affermare che il volto preminente della mediazione, nel periodo del dominato, sia quello del 'mettere in comunicazione' pubblico e privato. Per il momento di passaggio all'età giustiniana, un provvedimento di data incerta, attribuito a Giustino e Giustiniano (C. 4.21.16), affianca alle regole sulla scrittura materiale del documento anche l'attestazione da parte del *tabellio* dell'autenticità del documento da lui stesso confezionato. La mediazione qui appare

⁴⁸ AMELOTI, *Alle origini*, 29.

⁴⁹ *Ibidem*, 26.

⁵⁰ C. 4.42.2: «[...] poena gravissima statuenda adversus eos, qui hoc perpetrare ausi fuerint, tabellione videlicet, qui huiusmodi emptionis sive cuiuslibet emptionis sive cuiuslibet alienationis instrumenta conscripserit [...]»; C. 11.54.1 *pr.*: «Imperatores Leo, Anthemius. Si quis post hanc nostri numinis sanctionem in fraudem circumscriptionemque publicae functionis ad patrocinium cuiuscumque confugerit, id, quod huius rei gratia geritur sub praetextu donationis vel venditionis seu conductionis aut cuiuslibet alterius contractus, nullam habeat firmitatem: tabellionibus, qui talia instrumenta perficere ausi fuerint, bonorum proscriptione plectendis, qui tamen scientes ausi fuerint huiusmodi instrumenta conscribere: vicis etiam vel possessionibus ad patrocinia confugientium publico vindicandis». AMELOTI, *Alle origini*, pp. 24 ss.

duplice: il *tabellio* è espressamente indicato, al contempo, come redattore e come 'controllore'.

La tendenza è segnata: più avanti nel tempo, si ricordano infatti alcuni provvedimenti giustiniani, nel segno di una sostanziale continuità con quanto appena ricordato.

Innanzitutto, C. 4.21.17 del 528: la costituzione si riferisce prevalentemente alla forma del documento, coinvolgendo anche regole relative alla redazione materiale dello stesso da parte del *tabellio*⁵¹; in particolare, l'imperatore fa dapprima riferimento alla *completio*, cioè al fatto che il *tabellio* chiede alle parti se il documento corrisponda alla loro volontà e attesta di aver compiuto tale richiesta, assumendosi la responsabilità per la forma e per il contenuto; ad essa segue l'*absolutio*, vale a dire il rilascio del documento, su cui però c'è incertezza interpretativa. Pare, infatti, che la prassi orientale fosse nel senso di procedere alla *absolutio* come atto di parte. In questo secondo caso, insomma, il documento veniva rilasciato direttamente dalla parte emittente⁵².

In piena età giustiniana, la Novella 44 (*De tabellionibus, ut protocolla dimittant in chartis*, anno 536), nell'ambito di una disciplina articolata dell'attività dei *tabelliones*, sanziona, tra l'altro, l'assenza del notaio e l'ingiustificata delega dell'attività ad altri. Affiora qui, in più di un punto, l'idea di un ruolo del *tabellio* volto a garantire un'assistenza efficace anche a chi non avesse la necessaria preparazione culturale per verificare la correttezza della riproduzione documentale della propria volontà⁵³.

⁵¹ C. 4.21.17: «Imperator Justinianus: contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere».

⁵² AMELOTI, *Alle origini*, p. 35 s. ricorda come, sulla scorta di questa interpretazione orientale dell'*absolutio*, qualche studioso abbia ritenuto di orientare nello stesso senso anche la lettura della costituzione in esame, ritenendo che *partibus* debba essere inteso come un complemento d'agente. In tal modo si uniformerebbe il contenuto del provvedimento giustiniano all'idea dell'*absolutio* di parte. Per TALAMANCA, *Documento*, p. 554, le testimonianze relative all'Oriente che pongono l'*absolutio* dopo la *completio* si riferiscono al lato sostanziale di quest'ultima, mentre quelle che invertono tale rapporto cronologico avrebbero riguardo al lato formale della *completio* stessa.

⁵³ TALAMANCA, *Documento*, p. 554 nota 42, nel riassumere il contenuto della Novella, sottolinea anche come essa testimoni la necessità che sia prevista per il *tabellio* una sorta di autorizzazione statale per esercitare la propria professione.

Connessa alla precedente è la Novella 66 dell'anno 538, la quale ribadisce la necessità di una *vacatio legis* di due mesi, prima dell'entrata in vigore delle relative disposizioni. La *ratio* di tale scelta sembra essere quella di voler 'suggerire' indirettamente al notaio di utilizzare quel lasso di tempo per prepararsi adeguatamente a svolgere il proprio compito. Sulla stessa linea si colloca la Novella 73, sempre del 538, dalla quale emerge la necessità che siano rafforzate le cautele nel caso in cui la parte sia illetterata. La valutazione di queste fonti dall'angolo visuale della mediazione assume connotati articolati, dal momento che occorre considerare separatamente gli aspetti inerenti alla forma e quelli relativi al contenuto, così come risulta da una serie di elementi concomitanti: nel senso di una possibilità non solo concettuale, ma anche concreta, di forme diverse di mediazione depono, ad esempio, il requisito della partecipazione al documento tanto dei *taboularioi* quanto dei testimoni, i primi che scrivano per la parte, i secondi che assistano.

Nella stessa Novella 73, Giustiniano stabilisce che il documento privato abbia valore probatorio soltanto se riconosciuto dalla parte contro la quale si vuole far valere, senza che si possa procedere alla *comparatio litterarum*.

Nell'assetto testimoniato dalle fonti di quest'epoca, è possibile scorgere quello che si potrebbe definire come uno scollamento tra scrittura materiale e attestazione di regolarità formale. A questo proposito, si potrebbero emblematicamente citare alcuni documenti di età giustiniana ritrovati in Egitto e in Palestina: essi sembrerebbero modellati su un archetipo comune, da identificarsi verosimilmente con quello del documento bizantino.

Tra questi sono particolarmente significativi quelli che contengono la *completio* notarile, cioè quell'attestazione della conformità alla volontà delle parti con cui il notaio si assume la responsabilità relativamente alla forma e al contenuto. Resta aperto l'interrogativo relativo a chi fosse l'effettivo redattore del documento, dato che, di fatto, la *completio* rappresenta l'unico elemento che rende nota la presenza del notaio. A questo proposito, infatti, Amelotti commenta: «se è il notaio a raccogliere la volontà delle parti e a dare loro una veste giuridica scritta, nulla di tutto ciò risulta dal contesto»⁵⁴. Una piccola luce sul punto potrebbe essere accesa da alcuni papiri ravennati di età pregiustiniana e giustiniana, ove il notaio dichiara in prima persona di aver scritto il documento su richiesta, alla presenza del venditore e con l'intervento dei testimoni⁵⁵. In generale, però, in Oriente il documento appare come atto di parte, certificato dal notaio e compiuto davanti a testimoni.

⁵⁴ AMELOTI, *Alle origini*, p. 55.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 59 ss. per la descrizione dei papiri ravennati, utile per un confronto con il documento bizantino, almeno fino al 554, data in cui la *pragmatica sanctio* estende la legislazione giustiniana anche ad Occidente.

7. *Osservazioni conclusive: una vicenda circolare*

Dopo questa breve rassegna, è giunto il momento di volgersi a qualche osservazione conclusiva. Il presente contributo ha inteso ripercorrere per punti salienti alcune tappe dell'evoluzione di quella che si potrebbe definire come 'funzione notarile' nell'arco temporale corrispondente al diritto romano. È indubbio come, in questa materia, rivestano ancora un ruolo di primo piano gli studi di Mario Amelotti: essi, pur successivamente ripresi da altri autori, rappresentano a tutt'oggi la più completa trattazione storica sul notariato, ed è per questo imprescindibile continuare a rinviarvi per una fotografia della vicenda notarile in tutti i suoi snodi essenziali. Dandosi allora per presupposta la trattazione del maestro genovese, in queste brevi note conclusive l'attenzione sarà limitata al solo aspetto che attiene al tema della mediazione: esso ha peraltro costituito fin da principio la linea portante della ricerca, guidando di fatto anche la scelta delle fonti richiamate.

Come si è già osservato, parlare di mediazione significa riferirsi ad un concetto multiforme, dai contorni non perfettamente definiti. A questa difficoltà si aggiunge il fatto che, come si è visto, per lungo tempo il diritto romano non abbia conosciuto un'attività notarile dai connotati specifici.

La figura del notaio, anzi, è sostanzialmente ignota al diritto dell'epoca più antica, tanto che non è dato rinvenire, nelle fonti, nemmeno una denominazione tecnica che vi si possa univocamente collegare. Per altro verso, però, fin dagli albori della storia di Roma l'esigenza di certezza delle negoziazioni (e non solo) appare come uno dei capisaldi del diritto. Si tratta, all'inizio, di una certezza racchiusa in formulari, appannaggio di una classe privilegiata di giuristi-pontefici, ma pur sempre concepiti in modo tale da garantire la corretta produzione dell'effetto giuridico. In questa fase la mediazione si manifesta in una prima configurazione attraverso il 'consiglio', da parte del pontefice, del formulario da utilizzare, per poi concretarsi, in un'altra forma, nell'assistenza di testimoni che diano evidenza alla correttezza della procedura.

Ma le diverse fasi di sviluppo, che si connotano anche per il peculiare intreccio delle fonti del diritto, permettono di declinare la mediazione in varie direzioni, individuando di volta in volta figure deputate a esercitarla. Così è mediatore il pretore, non soltanto nella predisposizione di alcuni contenuti negoziali, ma anche e soprattutto nel suo ruolo 'istituzionale' di gestore del processo: in quello per *legis actiones*, attraverso la funzione di attribuzione provvisoria della cosa litigiosa, ad esempio; in quello formulare, mediante la sua attività di assistenza alla redazione della formula e di organo pubblico che induce le parti a perfezionare il proprio assenso attraverso la *litis contestatio*.

La stessa giurisprudenza svolge un ruolo centrale di mediazione a favore dei privati, allorché individua le azioni esperibili o l'assetto negoziale più adatto nel

caso concreto; ma essa interagisce attivamente anche con il magistrato, contribuendo talvolta alla costruzione di azioni nuove.

Soltanto in età tardo-classica, con la definizione dei compiti del *tabellio* la mediazione non si presenta più come immanente all'ordinamento giuridico, ma viene affidata ad una specifica figura professionale. Questo processo va di pari passo con l'acquisizione di una sempre più definita funzione probatoria dei documenti, da un lato, e con l'attribuzione ad essi, per altro verso, di una rilevanza quasi pubblica. Anche in questo quadro, non è sempre chiaro se l'attività dei notai consista nella redazione materiale dell'atto, oppure soltanto nel 'sigillo' finale di esso. Le fonti, come si è visto, permettono di avallare entrambe le ipotesi. Pure in questa fase più tarda, peraltro, resta cruciale il ruolo dei testimoni, anche in sede processuale.

Volendosi tentare una sintesi di quanto fin qui tratteggiato, si dovrebbe affermare che nella realtà romana, più che rinvenirsi la presenza di mediatori, si possono individuare diverse, possibili manifestazioni di un 'principio di mediazione', in origine spersonalizzato, poi collegabile a più di un 'soggetto'.

Il concetto di mediazione si apprezza così in diverse sfaccettature: mediazione tra oralità e produzione dell'effetto giuridico, mediazione tra volontà effettiva e contenuto della riproduzione documentale, mediazione tra versione scritta dell'atto e funzione probatoria in ambito processuale, talvolta mediazione tra ignoranza della parte ed efficace redazione dell'atto, e ancora mediazione tra rilevanza privata e pubblica dell'atto stesso.

Da un altro punto di vista, la linea di sviluppo della mediazione non appare unidirezionale, ma, se così si può dire, 'circolare': al formalismo autoattestante del *ius civile*, rafforzato dai testimoni, abbiamo visto affiancarsi il diverso rapporto di forza tra forma e volontà rappresentato, ad esempio, da istituti come quello della *bonorum possessio*; ancora all'emersione della volontà può essere ricondotto il ruolo attivo dei redattori materiali (*notarii, scribi*), che operano come traduttori della volontà stessa, talvolta in aperta dialettica con le *nimiae subtilitates* dei giurisperiti; questo ruolo viene in parte raccolto dalla figura riconosciuta del *tabellio*, così come descritta da Ulpiano, ma da qui in poi la burocratizzazione e l'irrigidimento delle regole volte a conferire ai documenti la pubblica fede spostano di nuovo il *focus* su una perfezione 'esterna', fatta di adempimenti formali. In questo contesto l'attività del notaio/redattore come mediatore tra la volontà e la sua riproduzione in un documento, pur esistendo, rimane spesso nell'ombra. Come in una specie di paradosso – e sempre valutando questa idea con una certa elasticità, come una linea di tendenza e non come un dogma –, la parte torna ad apparire come la principale autrice del documento, anche se questo aspetto emerge solo a tratti nelle testimonianze a nostra disposizione: con i dovuti *distinguo*, si torna ad uno schema avvicicabile a quello dell'antico *ius civile*, nel quale la volontà viene manifestata dall'interessato e la correttezza di essa dipende da una

solida struttura formale. Quanto al 'notaio', inteso come mediatore, alla luce dell'*excursus* compiuto sembra potersi ritenere che il 'notaio'/persona rappresenti soltanto uno dei volti della mediazione, delineatosi in età relativamente tarda e connesso alla realtà complessiva del dominato (cristallizzazione delle fonti del diritto, burocratizzazione, attrazione della funzione in strutture di rilevanza pubblica).

BIBLIOGRAFIA

- B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982.
- M. AMELOTI, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975.
- ID., *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Torino 1966.
- ID., *Documentazione privata e prova: dall'epoca postclassica all'età giustiniana*, in *Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia*, III, Napoli 1984, pp. 1164-1172.
- ID., *Documentos y notario en la evolucion del derecho romano*, in «Anales de la Academia Matritense del Notariado», 29, 1990, pp. 133-146, ora in ID., *Scritti giuridici*, Torino 1996, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, pp. 151-164.
- H.A. ANKUM, *Le tabellions romaines, ancêtres directs des notaires modernes*, in *Atlas du Notariat. Le notariat dans le monde. Huit siècles de notariat latin*, Deventer 1989.
- V. ARANGIO-RUIZ, *Intorno alla forma scritta del testamentum per aes et libram*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona (27-28-29 settembre 1948)*, III, Milano 1951, pp. 81-90, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1977, pp. 183-194.
- ID., *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel diritto romano classico*, in «Buletto dell'Istituto di Diritto Romano», 18 (1906), pp. 157-196, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1974, pp. 17-58.
- V. ARANGIO-RUIZ, G. BAVIERA, S. RICCOBONO, *Fontes iuris romani anteiustiniani*, III, Florentiae 1968.
- F. ARCARIA, *Per la storia dei testamenti pubblici romani: il testamentum apud acta conditum ed il testamentum principii oblatum*, in «Studi per Giovanni Nicosia», 1, Torino 2007, pp. 163-239.
- G.G. ARCHI, *La prova nel diritto del Basso Impero*, in «Iura» 12 (1961), pp. 1-23.
- ID., *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in ID., *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale, studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano 1981, pp. 1487-1587.
- ID., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustino*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, pubblicati dalla R. Università di Pavia, a cura di ID., Milano 1946, pp. 659-727.
- N. BELLOCCI, *La genesi della litis contestatio nel procedimento formulare*, Napoli 1965.
- L. BERNAD SEGARRA, *La pluralidad hipotecaria. Excepciones al principio de prioridad temporal en Derecho Romano y en el Derecho Civil español*, Madrid 2011.
- J.M. BLANCH NOUGUES, *Nuncupare heredem*, in «Révue Internationale de Droits de l'Antiquité» 47 (2000), pp. 123-149.
- A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2002.
- G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli 1992.

- ID., *Tabulae Herculanae. Edizione e commento*, Roma 2017.
- C.A. CANNATA, *Aperçu historique du notariat européen*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, I, Torino 2011, pp. 427-441.
- ID., *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, II, Torino 2012, pp. 401-437.
- A. CARCATERRA, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*» 54 (1988), pp. 37- 65.
- A. CORBINO, *Mancipatio e pesatura*, in «*Index*» 45 (2017), pp. 379-400.
- G. COPPOLA BISAZZA, *Brevi riflessioni sulla funzione della mancipatio familiae*, in «*Iura*» 50 (1999), pp. 161-172.
- A.F. DE BUJÁN, *Documentación y notariado en Derecho Romano*, in «*Ruta Cicloturísticas del Románico*», 23 (2005), pp. 256-262.
- ID., *Testigos y documentos en la práctica negocial y judicial romana*, in «*Iura*» 55 (2003), pp. 21-47.
- I. DE FALCO, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in «*Studia et Documenta Historiae Iuris*», 80 (2014), pp. 419-446.
- G. DEVOTO - G.C. OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze 2007.
- E. GABBA - A. MOMIGLIANO - A. SCHIAVONE, *Storia di Roma: l'impero mediterraneo. La cultura e l'impero*, Milano 1992.
- C. GIACCHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Firenze 2005.
- A. GUARINO, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in «*Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*» 72 (1939), pp. 346-357.
- A. GUARINO, *La forma orale e la forma scritta nel testamento romano*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 2 (1956), pp. 53-72, ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, pp. 314-330.
- A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968.
- A. HERNANDEZ-GIL, *El testamento militar*, Madrid 1946.
- T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002.
- N. IRTI, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Napoli, 2020.
- M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971.
- M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1997².
- O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1927³.
- ID., *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889.
- G.I. LUZZATTO, *Documento (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 6, Torino 1960, pp. 84-85.
- ID., *Tabelliones*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 18, Torino 1971, pp. 1014-1015.
- D.A. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte*, Torino 1991.
- V. MAROTTA, *Tra Tiro e Roma. Una nota biografica su Ulpiano*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 84 (2018), pp. 9-43.
- ID., *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000; II, *Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.
- M. MAS, *El documento público extranjero en España y en la Unión Europea*, 2014.
- J. MEYER-HERMANN, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestament. Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Düren 2012.
- G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, I, *Le origini*, Torino 1986.
- O. PIANIGIANI, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Roma 1907.
- G. PROVERA, *Prova, sentenza, appello in diritto romano*, in *Atti del colloquio romanistico-canonicistico (febbraio 1978)*, Roma 1979, pp. 391-399.

- G. PUGLIESE, *Actio e diritto subiettivo*, Napoli 2009 (ristampa dell'edizione Milano 1939).
- ID., *Il processo civile romano*, I. *Le legis actiones: corso di diritto romano*, Anno accademico 1961-1962, Milano 1962; II. *Il processo formulare*, Milano 1963.
- ID., *La litis contestatio nel processo formulare*, in «Rivista di Diritto Processuale», 6 (1951), pp. 37-64.
- F. PULITANÒ, *Cic. In Verrem 2.1.45.115 e l'origine della bonorum possessio*, in *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in Diritto Romano (Milano, 11-12 maggio 1995)*, Milano 1998, pp. 571-611.
- S. RANDAZZO, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998.
- S. ROMEO, *Dal procedimento al processo. I percorsi della iurisdictio tra azione e diritto*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», 13 (2020), all'url https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2020_Contributi_Romeo.pdf.
- M.G. SCACCHETTI, *Notaio nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 12, Torino 1995, pp. 241-247.
- V. SCARANO USSANI, *Il testamentum militis nell'età di Nerva e Traiano*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche», Napoli 1983, pp. 187-197.
- A. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- A. SCHERILLO - F. GNOLI, *Il testamento. Corso di diritto romano*, Milano 1999.
- S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, Milano 2010.
- F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, traduzione italiana a cura di G. NOCERA, Firenze 1968.
- F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012.
- D. SIMON, *Studien zur Praxis der Stipulationsklausel*, München 1964.
- A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012.
- M. TALAMANCA, *Documentazione e documento (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 13, Milano 1964, pp. 556-561.
- ID., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- ID., *Processo civile (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 1-79.
- F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamento per aes et libram (Il ruolo del familiae emptor con particolare riguardo al formulario librare)*, Torino 2011.
- L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989.
- ID., *Metodo casistico e sistema prudenziale*, Padova 2006.
- U. VINCENTI, *Duo genera sunt testium*, Padova 1989.
- P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967².
- L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- K. WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn 2010.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

The origins of the notary's role of mediation

ABSTRACT

Il contributo compie una ricognizione cronologica della mediazione nel diritto romano: dal ruolo prevalente del formalismo negoziale dell'età arcaica si passa all'emersione, nell'età classica, di diverse figure di mediatori, per poi giungere, in epoca postclassica e giustiniana, alla definizione di un sistema di regole di redazione dei documenti. Ciascuna di queste epoche è caratterizzata da un diverso equilibrio tra volontà delle parti, funzione della mediazione e intervento dei testimoni.

The essay makes a chronological recognition of mediation in Roman law: starting with the prevailing role of the negotiating formalism in the archaic age we then find, in the classical age, different figures of mediators, and then arrive, in the postclassical and Justinian age, to the creation of a system of rules for drafting documents. Each of these ages is characterized by a different balance between the will of the parties, the function of mediation and the intervention of witnesses.

KEYWORDS

Notaio, mediazione, formalismo, documento

Notary, Mediation, Formalism, Document